

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

**PROMOSSA DALLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA**

- Istituto Ravasco - è costituita l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI EUGENIA RAVASCO" - A.V.E.R. - per rispondere all'invito della Chiesa a collaborare "allo sviluppo di tutto l'uomo e di ogni uomo (S.R.S. n. 32)", nello spirito di servizio e solidarietà che hanno improntato l'attività di madre EUGENIA RAVASCO.

### **Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione A.V.E.R. ha lo scopo di:

- a) formare i giovani e le famiglie alla solidarietà ed al servizio, in una visione cristiana della persona e della società;
- b) promuovere la coscienza della dignità umana e l'educazione religiosa nelle persone per le quali si opererà;
- c) promuovere incontri formativi di carattere religioso e culturale;
- d) offrire esperienze concrete di servizio volontario e gratuito, sia sul territorio nazionale che all'estero, a favore di persone bisognose di aiuto morale, intellettuale, culturale, dando la priorità ai minori, sostenendo anche gli oneri economici derivanti dalla realizzazione degli scopi stessi.

### **Art. 3 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Pescara - Via Vittoria Colonna n. 6 presso l'Istituto Ravasco.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 - DURATA**

L'anno sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Art. 5 - SOCI**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, associazioni ed Enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, sono ammessi a partecipare dal Consiglio Direttivo per la loro domanda.

La qualità di socio non è trasmissibile.

### **Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Tutti i soci all'atto dell'iscrizione devono dichiarare di conoscere i principi e le finalità statutarie e, accettandoli, devono impegnarsi a partecipare all'attività dell'Associazione, nonché a non svolgere attività in contrasto con i propri principi e le finalità dello statuto e con le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

### **Art. 7 - DIMISSIONI DECADENZA ESCLUSIONE**

Il socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione, del socio, dopo averne sentite le ragioni, nei seguenti casi:

- a) sussistenza di gravi motivi di incompatibilità o contrasto con gli scopi del presente statuto o con l'attività dell'Associazione;
- b) mancato pagamento delle quote annuali;



c) qualora senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti verso l'Associazione.

Nei casi sub b) e c) il Consiglio Direttivo dovrà invitare l'associato (a mezzo raccomandata A.R.) a mettersi in regola. L'esclusione potrà in questi casi essere dichiarata solo qualora presenta l'inadempienza dopo un mese dal ricevimento della raccomandata.

#### **Art. 8 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito dai beni che diverranno di proprietà della stessa, dalle quote associative versate e da eventuali contributi, erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti.

I soci e i loro eredi, anche nel caso di recesso o di esclusione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) Il collegio dei Probiviri.

#### **Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è composta da tutti i soci. Non è ammessa la delega.

Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, in quanto non soci, tutti coloro che collaborano gratuitamente alla vita dell'associazione con specifiche competenze e che pur condividendo gli scopi dell'associazione non intendono diventare soci della stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti, salvo sia diversamente disposto dallo statuto.

#### **Art. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo avviso (contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione) portato a conoscenza degli associati almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'ordinanza.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga utile il Consiglio Direttivo o lo richieda un quinto dei soci, nonché la maggioranza negli altri casi previsti nel presente statuto.

#### **Art. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale; le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversamente disposto dallo statuto.

Delibera le modifiche del presente statuto.

Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Elegge il Presidente e cinque membri del Consiglio Direttivo.

Nomina i componenti del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto di:

- n. 1 Membro designato dalla Congregazione delle Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria - Istituto Ravasco -, che sarà uno dei due Vice Presidenti;

- n. 6 membri eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni. I soci membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di un membro eletto, assumerà la carica quella tra i non eletti che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di dimissioni o decadenza del membro della Congregazione, la stessa dovrà entro 30 gg. procedere alla designazione di un altro membro.

Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- a) Delibera sulla scelta, nel suo seno, di un secondo Vicepresidente;
- b) Delibera sui programmi dell'attività dell'Associazione;
- c) Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- d) Predispose e adotta i regolamenti;
- e) Decide sulla domanda di ammissione dell'Associazione;
- f) Decide sull'esclusione dei soci;
- g) Delibera l'importo delle quote associative;
- h) Decide su eventuali nomine di segretario e tesoriere stabilendo le relative mansioni e fissando il compenso quando non si tratta di soci;
- i) Delibera ogni atto di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione salvo diversamente disposto;
- l) Provvede all'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- m) Compila i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi.

#### **Art. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione deve essere fatta almeno sei giorni prima della data della riunione, anche a mezzo telefono.

#### **Art. 16 - COMPITI**

Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra l'Associazione nello spirito dello Statuto e per il perseguimento dei suoi scopi.

#### **Art. 17 - PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Ha il potere di firmare ogni atto, ritualmente deliberato ai sensi dei precedenti articoli, sia in ordinaria che straordinaria convocazione.

Riscuote somme a qualsiasi titolo dovute e rilascia quietanza liberatoria.

Coordina l'attività dell'associazione e ne garantisce la continuità.

In caso di assenza o di impedimento, tutte le sue facoltà spettano al Vice Presidente più anziano.

#### **Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.



Compito del Collegio è di vigilare sotto il profilo amministrativo sul corretto impiego dei fondi, controllando i libri contabili e i bilanci, e di predisporre la relazione annuale per l'Assemblea.

#### **Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri. Essi sono nominati dall'Assemblea.

Ne è possibile il reincarico.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri decide le controversie di cui all'art. 24.

#### **Art. 20 - SOCIO ONORARIO**

Il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualità di socio onorario alle persone, enti o associazioni, che aderendo ai principi e all'attività dell'associazione,, diano a questa particolari contributi.

Il Consiglio Direttivo può revocare tali qualità in caso di comportamento gravemente incompatibile con gli scopi e l'attività dell'associazione, o di rinuncia.

La qualità di socio onorario non comporta di per sè l'attribuzione di alcun diritto o facoltà.

#### **Art. 21 - VERBALE**

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente e Segretario.

#### **Art. 22 - MODIFICHE**

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 23 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione avviene:

a) a seguito di deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto su proposta di almeno 2/3 dei soci;

b) in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in ogni caso di scioglimento delibera i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Delibera altresì la destinazione del patrimonio ad opere che perseguono finalità il più possibile affini a quelle dell'Associazione con priorità per le attività della Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.

#### **Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie sociali tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi (comprese quelle relative all'esclusione e al recesso dei soci) e tra organi dell'Associazione, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno.

*Pescara, 19 ottobre 1994*